CAMERA DEI DEPUTATI N. 2066

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASATI, QUARENGHI, SANGALLI, ORSINI GIANFRANCO, ARMELLIN, BALESTRACCI, BRICCOLA, CARELLI, CENI, CHIRICO, CITTERIO, CONTU, FUSARO, GAITI, GUI, LUSSIGNOLI, MAROLI, MENZIANI, PICCOLI MARIA SANTA, SCOZIA, SOBRERO, TESINI ARISTIDE, VIETTI, ZANIBONI, ZANFORLIN, ZUECH

Presentata il 23 ottobre 1980

Istituzione dell'albo nazionale degli ottici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'efficienza del settore sanitario di cura specialistica dell'occhio è oggi garantita da diversi operatori sanitari: il medico oculista, che è titolare dell'intervento diagnostico e terapeutico; l'ottico che è fornitore dei mezzi compensativi della visione ed abilitato a compiere l'esame della vista nonché a prescrivere lenti per la correzione dei difetti semplici della miopia e della presbiopia; l'optometrista, figura professionale non prevista dal nostro ordinamento giuridico professionistico (contrariamente a quanto avviene negli USA e in alcuni Stati europei) e al momento formata da iniziative supplenziali di alcune Regioni, il quale, dopo una preparazione di livello universitario, compie l'analisi della visione servendosi degli strumenti messi a disposizione dalla tecnica e, astenendosi da ogni intervento medico, prescrive senza limitazioni i mezzi correttivi dei difetti visivi.

I conflitti che si sono negli ultimi anni verificati tra oculisti e ottici circa la delimitazione dell'ambito di competenza dell'ottico, e tra oculisti e optometristi circa la competenza e l'uso del titolo, sono stati risolti con le sentenze dei tribunali interessati, i quali hanno tutti sempre lamentato la carenza legislativa in materia e invocato interventi idonei a colmare la lacuna.

Tralasciando in questa sede il problema riguardante la figura e la funzione dell'optometrista, che può trovare soluzione nel riconoscimento delle scuole esistenti, o meglio ancora nella istituzione di una laurea nell'ambito delle facoltà sanitarie, riteniamo opportuno che un intervento legislativo definisca l'ambito professionale dell'ottico con chiarezza sufficiente ad impedire il contenzioso che si è riversato nelle nostre preture e che ha già dato vita ad una consistente giurisprudenza.

La professione dell'ottico è regolata dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 il quale stabilisce che l'ottico possa fare lo esame della vista, fornire e prescrivere lenti per la correzione dei difetti visivi semplici della miopia e presbiopia.

Le mutate condizioni sociali, la elevata coscienza sanitaria che porta alla diffusione della prevenzione soprattutto in età scolare attraverso la generalizzata pratica del *depistage* precoce, le nuove esigenze ed occasioni di impegno della vista mai verificatesi in passato, come la diffusissima guida di automezzi e il generale uso della televisione, oltre che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di misurazione della vista, hanno fatto invecchiare la norma del 1928 e hanno indotto i pretori interessati ad interpretarla in senso evolutivo, senza peraltro, come è naturale, crearne una nuova.

La materia del contendere è rappresentata dalla interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale all'ottico deve essere precluso l'esame della vista quando assuma il carattere di una visita come sarebbe il caso di un *depistage* visivo scolare, e secondo la quale soprattutto si tende ad attribuire in generale il carattere di visita medica all'esame della vista; e dalla impossibilità, stando alla lettera e non ricorrendo alla evoluzione della tecnica e del ricorso alla compensazione ottica, di prescrivere, dopo esame, mezzi correttivi di difetti diversi dalla miopia e presbiopia.

Come si è già detto tutti i pretori pronunciatisi in materia hanno dovuto ribadire che la norma va rispettata, ma anche interpretata in senso evolutivo e che pertanto l'ottico opera nel rispetto della normativa vigente quando effettua in qualunque circostanza ed ambiente l'esame della vista e quando prescrive occhiali per la correzione dei difetti visivi semplici della miopia e della presbiopia; che per tale esame possono essere impiegati tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnica perfezionata negli ultimi decenni; che l'esame della vista non costituisce un atto medico e che l'apprestamento di qualsiasi tipo di lenti non è un atto terapeutico; che conseguentemente la prescrizione e l'apprestamento di occhiali correttivi di qualsiasi difetto visivo non costituisce necessariamente prescrizione terapeutica se non nell'ipotesi in cui l'esame della vista, effettuato oggi con strumenti perfezionatissimi, evidenzi stati patologici a carico dell'occhio; che pertanto anche la prescrizione di lenti cilindriche correttive di semplici difetti di astigmatismo rientra nella prescrizione consentita all'ottico; che va escluso che anche la pratica della applicazione delle lenti a contatto correttive rivesta natura medica, e che pertanto rientra nelle competenze dell'ottico; che va esclusa ogni competenza dell'ottico quando, sospettandosi a seguito dell'esame della vista, uno stato patologico a carico dell'occhio, questi abbisogni di cure mediche, ecc.

Queste dichiarazioni, estratte dalle sentenze di vari pretori, portano alla conclusione che la professione dell'ottico necessita di una nuova definizione, la quale, catalogando in una unica categoria le carenze visive dovute a difettosa funzionalità visiva, e rimanendo nella logica che suggerì la norma del 1928, consenta a tale professionista di determinare, prescrivere e fornire con metodi obbiettivi e subbiettivi qualsiasi mezzo compensativo delle ametropie avvalendosi della necessaria strumentazione.

Con tale norma, che perfeziona quella del 1928 senza alterarne le motivazioni di principio, per cui non è permesso all'ottico invadere in alcun modo il campo medico, si toglierà ogni alimento al contenzioso che disturba il lavoro prezioso a cui

attendono gli operatori sanitari che si dedicano alla cura dell'occhio e alla correzione dei difetti visivi.

È da considerare ovvio che nell'assetto giuridico odierno la definizione di un ambito professionale e la difesa corretta e democratica di ogni professione avvenga attraverso la costituzione dell'albo professionale secondo le già collaudate norme e procedure di molte categorie professionali.

Con questa proposta di legge intendiamo pertanto proporre sia l'aggiornamento dell'ambito di prestazione professionale dell'ottico che la costituzione dell'albo professionale, che impegna la categoria a un diretto controllo della propria attività professionale, e alla conseguente denuncia di ogni contravvenzione.

Abbiamo la convinzione di incontrare l'approvazione della Camera, in un momento in cui la realizzazione della riforma sanitaria fa aumentare la richiesta degli interventi preventivi in ogni settore sanitario, e di trovare il generale consenso nella proposta di distinzione tra gli atti medici diagnostici e terapeutici e la rilevazione di difetti obbiettivi al fine di riuscire ad esprimere tutto il potenziale sanitario richiesto dalle moderne esigenze e consentito dalla corretta impostazione delle competenze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO PRIMO
ISTITUZIONE DELL'ALBO

ART. 1.

(*Titolo professionale*).

Il titolo di ottico spetta a coloro che hanno conseguito la qualifica nelle scuole specificatamente istituite e riconosciute a tale scopo e che sono abilitati all'esercizio della professione a norma di legge.

ART. 2.

(*Esercizio della professione*).

La professione tecnico sanitaria di ottico non può essere esercitata se non da chi è iscritto all'albo professionale. Parimenti non può essere titolare di un esercizio di ottica chi oltre a possedere i requisiti della legge 11 giugno 1971, n. 426, non sia iscritto all'albo professionale.

ART. 3.

(*Oggetto della professione*).

L'attività dell'ottico comprende la procedura dell'esame obbiettivo e soggettivo della vista, l'applicazione e la vendita di lenti a contatto e di occhiali.

ART. 4.

(*Obbligo del segreto professionale*).

L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

ART. 5.

(*Vigilanza*).

La vigilanza sull'esercizio della professione di ottico è esercitata dal Ministero della sanità ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

ART. 6.

(*Incarichi delle autorità e delle amministrazioni pubbliche*).

Gli incarichi relativi alla professione di ottico sono, di norma, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo degli ottici.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

Gli ottici che sono in possesso di un diploma di specializzazione previsto dall'ordinamento scolastico e della formazione professionale, sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

ART. 7.

(*Circoscrizione territoriale - Personalità giuridica*).

In ogni regione è costituito con sede nel comune capoluogo della regione, un collegio regionale retto da un consiglio.

Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 8.

(*Albo*).

Ciascun collegio ha un albo permanente in cui sono iscritti i professionisti che esercitano nella circoscrizione della regione.

L'albo contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta.

L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico.

Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente alla anzianità di iscrizione nell'albo della provincia (regione).

L'anzianità di ciascun iscritto è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'albo.

ART. 9.

(*Tenuta dell'albo - Comunicazioni*).

Il consiglio del collegio provvede alla tenuta dell'albo e ne cura, almeno ogni due anni, la revisione, la stampa e la pubblicazione.

Un esemplare dell'albo è inviato al Ministero della sanità, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, al prefetto e agli uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione nazionale dei collegi degli ottici e all'Ente nazionale di previdenza degli ottici.

ART. 10.

(*Requisiti per l'iscrizione nell'albo*).

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) avere conseguito il diploma di qualifica professionale rilasciato dalle apposite scuole presso Istituti professionali di Stato;

e) avere la residenza nella provincia del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condan-

na a pena che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

ART. 11.

(*Domanda - Iscrizione - Rigetto della domanda*).

Il consiglio del collegio delibera nel termine di mesi tre dalla presentazione della domanda di iscrizione che deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti di cui all'articolo precedente; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta o di altra causa può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a presentare le sue giustificazioni davanti al consiglio.

ART. 12.

(*Iscrizioni in più albi - Trasferimenti*).

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi professionali per ottici.

L'iscritto in un albo che cambi la propria residenza è tenuto a chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo del collegio della nuova residenza. Alla domanda va allegato il nulla-osta del consiglio di provenienza.

In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato corrisponde la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo viene iscritto e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza. Il consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo.

ART. 13.

(*Cancellazione dall'albo - Sospensione per morosità*).

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10.

L'iscritto nell'albo che per oltre 2 anni non adempie al pagamento dei contributi dovuti può essere sospeso dall'albo.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

ART. 14.

(*Reiscrizione*).

L'ottico cancellato dall'albo può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

L'ottico reiscritto conserva ad ogni fine la precedente anzianità dedotto il periodo di interruzione.

ART. 15.

(*Cancellazioni delle deliberazioni del consiglio*).

Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunica-

te nel termine di 30 giorni dalla loro data all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

ART. 16.

(*Consiglio del collegio*).

Il consiglio del collegio è composto di ottici iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta; di sette se superano i cento; di nove se superano i trecento.

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 17.

(*Cariche del consiglio*).

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente o il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano del consiglio del collegio per iscrizione nell'albo e nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 18.

(*Tessera di riconoscimento*).

Il presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed è munita di fotografia recante il timbro a secco del collegio.

ART. 19.

(*Attribuzioni del consiglio*).

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di ottico e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa gli ottici chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa gli ottici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione dell'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per l'iscrizione nell'albo; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 43, lettera *g*), un contributo annuale;

n) sospende dall'albo, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi al collegio di appartenenza;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

ART. 20.

(*Riunioni del consiglio*).

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 21.

(*Decadenza*).

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

ART. 22.

(*Scioglimento*).

Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato alla osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone entro centoventi giorni dalla data del prov-

vedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

ART. 23.

(*Attribuzioni del presidente*).

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento e i certificati relativi agli iscritti.

ART. 24.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed un supplente.

Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

ART. 25.

(*Assemblea ordinaria degli iscritti*).

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e, in

seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'assemblea nomina fra gli associati presenti il presidente dell'assemblea.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 26.

(*Assemblea per l'approvazione dei conti*).

L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

ART. 27.

(*Assemblea straordinaria*).

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio.

Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo, il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni.

ART. 28.

(*Costituzione di nuovi collegi*).

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale degli ottici proponga la costituzione di un nuovo collegio nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo.

ART. 29.

(*Collegi*).

I collegi degli ottici costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

TITOLO SECONDO
NORME DISCIPLINARI

ART. 30.

(*Responsabilità disciplinare*).

All'ottico che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione e di fatti lesivi della dignità e del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

ART. 31.

(*Sanzioni disciplinari*).

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

ART. 32.

(*Avvertimento*).

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione e nel richiamo dell'ottico all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non è conseguente ad un provvedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.

ART. 33.

(*Censura*).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro del collegio.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.

ART. 34.

(*Sospensione*).

La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3, del codice penale;

c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 35.

ART. 35.

(*Radiazione*).

La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna

alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall'albo:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata.

ART. 36.

(*Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale*).

L'ottico sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 37.

(*Fatti costituenti reato*).

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e sospende il procedimento.

ART. 38.

(*Prescrizione*).

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

ART. 39.

(*Notificazioni delle decisioni*).

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale competente, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 40.

(*Reiscrizione dei radiati*).

L'ottico radiato dall'albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, primo comma, e 10.

Il radiato reiscritto nell'albo acquista la anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO TERZO

CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

ART. 41.

(*Consiglio del collegio nazionale*).

Il consiglio del collegio nazionale ha sede in Roma ed è composto da 11 consiglieri eletti (tramite deleghe ai presidenti regionali dai rispettivi collegi locali) tra gli iscritti che hanno un'anzianità professionale di almeno 5 anni.

I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data di insediamento.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

ART. 42.

(Cariche del consiglio del collegio nazionale).

Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

ART. 43.

(Attribuzioni del consiglio del collegio nazionale).

Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime obbligatoriamente il proprio parere sui progetti di legge e di regolamentazione che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime il proprio parere sulla funzione di collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa gli ottici chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi ai consigli dei collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi dei revisori dei conti.

ART. 44.

(*Riunioni del consiglio del collegio nazionale*).

Il presidente convoca il consiglio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato e in ogni altra materia il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 45.

(*Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale*).

Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

ART. 46.

(*Uffici di segreteria*).

Gli uffici di segreteria dei consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri o segretari giudiziari in numero non superiore a quattro.

ART. 47.

(*Comunicazioni delle decisioni*).

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 48.

(*Incompatibilità*).

La carica di membro del consiglio nazionale degli ottici è incompatibile con quella di membro del consiglio di un collegio.

Il membro di un consiglio del collegio che viene eletto membro del consiglio del collegio nazionale degli ottici, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.

ART. 49.

(*Sostituzioni*).

A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale coloro che sono compresi nella graduatoria formata a norma dell'articolo 11 comma se-

condo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

ART. 50.

(*Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale*).

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, per soli motivi di legittimità, competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di 30 giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello, il collegio giudicante è integrato da due ottici. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il collegio degli ottici, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte di appello del distretto, quattro ottici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai 25 anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con

sentenza, sentito il pubblico ministero e gli interessati. Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

ART. 51.

(*Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese*).

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità.

ART. 52.

(*Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali*).

I compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni professionali.

Si tiene conto, altresì, della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

ART. 53.

(*Controversie*).

Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

ART. 54.

(*Regolamento di esecuzione*).

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.